



*Il Presidente della Regione*

---

## SEZIONE 29

### **Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci) e guide turistiche**

#### **1. Premessa.**

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci) e guide turistiche.



---

*Il Presidente della Regione*

---

## **2. Misure organizzative specifiche per le professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci).**

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci):

- prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento;
- utilizzo adeguato dei DPI;
- lavaggio o disinfezione frequente delle mani;
- divieto di scambio di cibo e bevande;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato, ovvero con prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (ad esempio, imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini);
- divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina);
- utilizzo della magnesite liquida a base alcolica nelle arrampicate;
- disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

## **3. Misure organizzative specifiche per le guide turistiche.**

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le guide turistiche:

- utilizzo della mascherina per guida e per i partecipanti;
- ricorso frequente all'igiene delle mani;
- rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento;
- predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti;
- eventuali audioguide o supporti informativi possono essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
- favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
- la disponibilità di *dépliant* ed altro informativo cartaceo è subordinato all'invio *on line* ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.